

Repertorio n.3585

Raccolta n.3038

ATTO COSTITUTIVO DELLA

" ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO ATELIE' "

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di maggio

In San Mauro Torinese, via Martiri della Libertà n.185, presso il mio studio.

Dinanzi a me Dottor Michele Di Domenico, Notaio in San Mauro Torinese, con studio in Via Martiri della Libertà n. 185, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- POZZO ANNA MARIA, nata a Torino il 28 marzo 1948, residente in Arignano, Via Garibaldi n. 7, codice fiscale: PZZ NMR 48C68 L219C;

- MANTELLI TERESA, nata a Torino il 16 ottobre 1964, residente in San Raffaele Cimena, via Baudana n.97, codice fiscale: MNT TRS 64R56 L219T;

- MANTELLI ERMANNO, nato a Torino il 18 aprile 1931, residente in San Raffaele Cimena, via Baudana n.97, codice fiscale: MNT RNN 31D18 L219M;

- PUCCI GIOVANNI, nato a Craco il 27 agosto 1942, residente in San Raffaele Cimena, via Santa Croce n.5, codice fiscale: PCC GNN 42M27 D128R.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-

	tità personale io Notaio sono certo,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1	
	A norma degli art. 36 e seguenti del Codice civile, tra i sopra generalizzati comparenti è costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO ATELIE".	
	L'Associazione ha sede in San Raffaele Cimena (Torino), piazza Tubino snc.	
	ART. 2	
	L'Associazione è una organizzazione apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ed ha per oggetto la attività di promozione culturale.	
	In particolare, scopo della associazione è :	
	- promuovere l'attività culturale nell'ambito della comunità in cui opera ed, in particolare le arti visive contemporanee, la cultura musicale e la crescita dei propri soci in relazione alla sensibilizzazione, formazione e approfondimento della pittura, scultura, musica ed artigianato artistico, in generale e in tutte le sue forme, realizzando corsi di formazione per tutte le età, nonchè l'organizzazione di master e corsi in generale.	
	- promuovere e approfondire le relazioni e interazioni che sussistono tra le arti visive, la musica e le altri arti quali, a titolo meramente esemplificativo, la pittura, la danza e la letteratura, attraverso la promozione e organizzazione	

	di concerti, eventi e mostre, anche interdisciplinari, anche	
	con l'intervento di musicisti e artisti esterni, sia presso	
	la propria sede, sia in Italia che all'estero;	
	- Fornire tutti i servizi ad essi connessi, per la migliore	
	realizzazione di quanto sopra;	
	- compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare e finan-	
	ziaria ritenuta necessaria e/o opportuna al raggiungimento	
	del proprio scopo, il tutto sempre nei limiti inderogabili di	
	legge in materia.	
	L'Associazione favorisce pertanto ogni iniziativa che sia	
	connessa con lo scopo suddetto, sia se organizzata / realiz-	
	zata presso la propria sede sia presso strutture o enti e-	
	sterni, ed in particolare:	
	- attività di promozione culturale, con lo scopo di ideare e	
	curare iniziative legate alla diffusione della cultura , in	
	particolare delle arti visive ma non solo, ed in tutti i	
	campi in cui si manifestano e quindi a mero titolo esemplifi-	
	cativo e non tassativo: mostre, esposizioni, concerti, espe-	
	rienze culturali, ricreative e formative, allo scopo anche di	
	sensibilizzare a tali tematiche la comunità in cui essa asso-	
	ciazione opera, in ambito sia nazionale che internazionale;	
	- ideazione, promozione, organizzazione e gestione di atti-	
	vità e eventi legati alla diffusione e insegnamento della mu-	
	sica e delle arti in generale, in Italia ed all'estero;	
	- organizzazione, anche in partecipazione con altri enti o	

	persone, a concerti, incontri, conferenze a carattere divulgativo, corsi e seminari di insegnamento e ogni altra iniziativa didattica e informativa, il tutto anche attraverso pubblicazioni, traduzioni, collaborazioni editoriali, riviste, siti Internet e altri mezzi multimediali;	
	- attività di consulenza nei suddetti ambiti nei confronti di enti pubblici e privati;	
	- la messa a disposizione degli ateliè, a qualsiasi titolo, compresa la sublocazione, ai soli soci;	
	Potrà infine, sia direttamente che tramite terzi, organizzare eventi culturali e musicali collegati allo scopo associativo, sia sotto il profilo progettuale che sotto il profilo organizzativo, seminari informativi che riguardano la pittura, musica, la cultura, il sociale oltre che alle discipline e alle materie connesse ed affini.	
	L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti, direttamente o indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ed in particolare, essere anche una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all' articolo 7 della l. 383/2000 e sue successive modifiche.	
	La associazione non ha scopo di lucro ed i relativi proventi	

non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette. L'associazione, subordinatamente alla verifica dei requisiti di legge, potrà essere iscritta nell'Albo degli Enti del Terzo Settore e, subordinatamente a quanto sopra, aggiungere alla propria denominazione l'acronimo "E.T.S.".

L'Associazione ha durata illimitata ed è regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello statuto che, composto di 18 (diciotto) articoli, che si trova in calce.

ART. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali degli associati e dagli eventuali contributi straordinari degli stessi;
- b) dai beni sia mobili che immobili acquistati dall'Associazione;
- c) da eventuali oblazioni, di qualsiasi natura, di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell'Associazione;

ART. 4

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) il consiglio Direttivo, composto da tre o più soci;

Potrà anche essere nominato un revisore legale dei conti, qualora si renda necessario ai sensi della vigente disciplina o qualora l'Assemblea volontariamente ne deliberi la nomina.

ART. 5

	Ai sensi dello statuto, viene nominato il Consiglio Direttivo	
	composto da tre membri, con i rispettivi poteri di cui allo	
	Statuto sociale, nelle persone dei Signori:	
	- PUCCI GIOVANNI, sopra generalizzato, quale Presidente;	
	- MANTELLI ERMANNNO, sopra generalizzato, quale Consigliere e	
	vice - Presidente;	
	- MANTELLI TERESA, sopra generalizzata, quale Consigliere.	
	I quali presenti accettano.	
	Tutti i suddetti membri, dureranno in carica come previsto	
	dagli articoli successivi e comunque fino a revoca o	
	dimissioni.	
	ART. 6	
	L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di o-	
	gni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno	
	preposti il bilancio consuntivo e quello preventivo re-	
	lativo al successivo esercizio, da sottoporre alla approva-	
	zione della Assemblea nel seguente mese di aprile.	
	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2018.	
	ART. 7	
	Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte	
	le pratiche necessarie all'acquisto da parte della Associa-	
	zione della Personalità giuridica, nonchè all'iscrizione nel	
	Registro degli Enti del Terzo Settore ed ad apporre al sot-	
	toindicato Statuto tutte le modifiche che si rendessero ne-	
	cessarie e venissero richieste dalle Competenti Autorità.	

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.

S T A T U T O

DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO ATELIE"

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, fra i soci sopra indicati e coloro che successivamente saranno ammessi, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALAZZO ATELIE", con sede legale in San raffaele Cimena, piazza Tubino snc.

L'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere istituite in Italia ed all'estero sedi secondarie, delegazioni o uffici.

L'associazione avrà durata illimitata.

Ove ne ricorrano i requisiti di legge e a seguito di specifica Assemblea dei soci, potrà essere iscritta anche ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, e legge regionale Piemonte 6 febbraio 2006 n. 7, e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel registro delle Associazioni di Promozione sociale o altro registro regionale o nazionale ed, in particolare, subordinatamente alla verifica dei requisiti di legge, potrà essere iscritta nell'Albo degli Enti del Terzo Settore e, subordinatamente a quanto sopra, aggiungere alla propria denominazione l'acronimo "E.T.S."

L'associazione opererà prevalentemente nelle provincie di Torino, Cuneo e Alessandria. Potrà tuttavia svolgere le proprie

	attività istituzionali sia in tutta l'Italia sia all'estero.	
	Art. 2 Natura	
	L'associazione è aconfessionale; non ammette discriminazioni	
	di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia	
	politica ed esclude finalità di lucro.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche.	
	Art. 3 Finalità	
	L'Associazione ha lo scopo di attuare, secondo le norme del	
	presente statuto e del regolamento di esecuzione la seguente	
	iniziativa nell'area della promozione culturale.	
	In particolare, scopo della associazione è:	
	- promuovere l'attività culturale nell'ambito della comunità	
	in cui opera ed, in particolare le arti visive contemporanee,	
	la cultura musicale e la crescita dei propri soci in rela-	
	zione alla sensibilizzazione, formazione e approfondimento	
	della pittura, scultura, musica ed artigianato artistico, in	
	generale e in tutte le sue forme, realizzando corsi di forma-	
	zione per tutte le età, nonché l'organizzazione di master e	
	corsi in generale.	
	- promuovere e approfondire le relazioni e interazioni che	
	sussistono tra le arti visive, la musica e le altri arti qua-	
	li, a titolo meramente esemplificativo, la pittura, la danza	
	e la letteratura, attraverso la promozione e organizzazione	
	di concerti, eventi e mostre, anche interdisciplinari, anche	

	con l'intervento di musicisti e artisti esterni, sia presso	
	la propria sede, sia in Italia che all'estero;	
	- Fornire tutti i servizi ad essi connessi, per la migliore	
	realizzazione di quanto sopra;	
	- compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare e finan-	
	ziaria ritenuta necessaria e/o opportuna al raggiungimento	
	del proprio scopo, il tutto sempre nei limiti inderogabili di	
	legge in materia.	
	L'Associazione favorisce pertanto ogni iniziativa che sia	
	connessa con lo scopo suddetto, sia se organizzata / realiz-	
	zata presso la propria sede sia presso strutture o enti e-	
	sterni, ed in particolare:	
	- attività di promozione culturale, con lo scopo di ideare e	
	curare iniziative legate alla diffusione della cultura , in	
	particolare delle arti visive ma non solo, ed in tutti i	
	campi in cui si manifestano e quindi a mero titolo esemplifi-	
	cativo e non tassativo: mostre, esposizioni, concerti, espe-	
	rienze culturali, ricreative e formative, allo scopo anche di	
	sensibilizzare a tali tematiche la comunità in cui essa asso-	
	ciazione opera, in ambito sia nazionale che internazionale;	
	- ideazione, promozione, organizzazione e gestione di atti-	
	vità e eventi legati alla diffusione e insegnamento della mu-	
	sica e delle arti in generale, in Italia ed all'estero;	
	- organizzazione, anche in partecipazione con altri enti o	
	persone, a concerti, incontri, conferenze a carattere divul-	

	gativo, corsi e seminari di insegnamento e ogni altra inizia-	
	tiva didattica e informativa, il tutto anche attraverso pub-	
	blicazioni, traduzioni, collaborazioni editoriali, riviste,	
	siti Internet e altri mezzi multimediali;	
	- attività di consulenza nei suddetti ambiti nei confronti di	
	enti pubblici e privati;	
	- la messa a disposizione degli ateliè, a qualsiasi titolo,	
	compresa la sublocazione, ai soli soci;	
	Potrà infine, sia direttamente che tramite terzi, organizzare	
	eventi culturali e musicali collegati allo scopo associativo,	
	sia sotto il profilo progettuale che sotto il profilo orga-	
	nizzativo, seminari informativi che riguardano la pittura,	
	musica, la cultura, il sociale oltre che alle discipline e	
	alle materie connesse ed affini.	
	L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo potrà i-	
	noltre aderire e/o affiliarsi a qualsiasi ente, pubblico e	
	privato, organismo, fondazione o federazione che abbia scopi	
	analoghi e/o connessi alla propria attività e che faciliti,	
	direttamente o indirettamente, il conseguimento degli scopi	
	istituzionali, ed in particolare, essere anche una articola-	
	zione territoriale di un'associazione iscritta al registro	
	nazionale di cui all' articolo 7 della l. 383/2000 e sue suc-	
	cessive modifiche.	
	La associazione non ha scopo di lucro ed i relativi proventi	
	non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associa-	

	ti, neanche in forme indirette. L'associazione, subordinata-	
	mente alla verifica dei requisiti di legge, potrà essere i-	
	scritta nell'Albo degli Enti del Terzo Settore e, subordina-	
	tamente a quanto sopra, aggiungere alla propria denominazione	
	l'acronimo "E.T.S."	
	Anche ai fini dell'iscrizione della Associazione nel Registro	
	degli Enti del Terzo Settore, le parti dichiarano che l'Asso-	
	ciatione svolgerà la sua attività nell'ambito della Regione	
	Piemonte e precisamente almeno nelle Province di Torino , A-	
	lessandria e Cuneo.	
	La associazione non ha scopo di lucro ed i relativi proventi	
	non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associa-	
	ti, neanche in forme indirette.	
	Art. 4 Soci	
	Non esistono soci di diritto.	
	Può essere socio ordinario chi, sia cittadino italiano che	
	comunitario che extra comunitario, venga ammesso dal Consi-	
	glio Direttivo con le modalità appresso specificate. Anche	
	per i soggetti collettivi valgono le stesse regole.	
	I soci hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passi-	
	vo. L'associazione garantisce a tutti l'applicazione di una	
	disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volte a garantire l'effettività del rapporto me-	
	desimo; esclude ogni forma di temporaneità della partecipa-	
	zione alla vita associativa e di limitazione del diritto di	

	voto sulle modificazioni statutarie e regolamentari. I soci	
	hanno diritto di voto.	
	La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto ed	
	essere sottoposta all'esame dell'Consiglio Direttivo, il qua-	
	le delibera a maggioranza dei presenti.	
	L'ammissione dei nuovi associati è riservata all'insindacabi-	
	le giudizio motivato dell'Consiglio Direttivo.	
	Sono inoltre contemplate categorie di "Sostenitori" ed "Ono-	
	rari" per coloro che si rendono benemeriti dell'associazione	
	i quali tuttavia non acquistano la qualità di soci ed agli	
	stessi non competono i diritti ed i doveri dei soci.	
	ART. 5 Diritti e obblighi dei soci	
	I soci pena la decadenza dall'Associazione, sono tenuti a:	
	a. versare le quote sociali annuali nella misura e nei tempi	
	fissata dal Consiglio Direttivo;	
	b. osservare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte.	
	I soci hanno diritto a:	
	a. partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse	
	ed organizzate dall'Associazione;	
	b. partecipare a tutte le Assemblee generali ordinarie e	
	straordinarie dei soci;	
	c. esercitare i diritti di voto attivi e passivi insiti nella	
	qualità di socio, derivanti dalle norme del presente Statuto;	
	d. ricevere, alle condizioni stabilite dall'organo di ammini-	
	strazione le eventuali pubblicazioni curate dall'Associazione.	

ART. 6 Qualità di Socio

La qualità di socio si perde per:

a. decesso o estinzione della persona giuridica;

b. dimissioni (o recesso);

c. esclusione per morosità nel versamento della quota annuale

o in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e

delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o in se-

guito ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge

l'Associazione.

Le dimissioni (o recesso) non danno diritto alla restituzione

neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo di ammini-

strazione a maggioranza assoluta.

Le dimissioni (o recesso) sono consentite a qualsiasi socio

in qualsiasi momento.

L'esclusione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza

di ogni diritto già acquisito dal socio.

Non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di

socio.

Art. 7 Organi

L'associazione ha i seguenti organi democraticamente costi-

tuiti e liberamente eleggibili:

Sono Organi dell'Associazione:

1) L'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo.

	Nell'ambito dei soci, potrà essere nominato anche un Segretario o un Tesoriere.	
	Qualora la legge lo richieda o su delibera dell'Assemblea potrà essere nominato un revisore dei conti.	
	Tutte le cariche sono essenzialmente gratuite.	
	I componenti del Consiglio Direttivo e il revisore contabile, se nominato, sono liberamente rieleggibili dalla Assemblea alla scadenza del loro mandato, così come indicato nella delibera di nomina.	
	Per gli organi di amministrazione e il revisore dei conti valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'articolo n. 2382 c.c. e seguenti.	
	Possono infine essere istituiti Comitati scientifici/artistici; si rinvia al Regolamento attuativo per le relative norme sul loro funzionamento.	
	Art. 8 Assemblee	
	Le assemblee dell'associazione sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'assemblea straordinaria.	
	Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	

all'anno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, una volta validamente costituita, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia.

E' possibile delegare altri associati per intervenire in Assemblea. Ciascun socio dispone di una sola delega.

Non è possibile delegare altri associati/terzi per intervenire in Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto della prima, quanto della seconda eventuale convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale o trasmesso ai soci, anche mediante mezzi elettronici, almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

In difetto di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sulla emanazione e modificazione del regolamento;
- sul numero dei componenti del Consiglio direttivo e sulla durata del loro mandato;
- sulle nomine alle cariche sociali;

	- il revisore dei conti;	
	- sulla nomina dell'organo liquidatore;	
	- sui bilanci preventivi, loro variazioni e sui rendiconti economici e finanziari annuali;	
	- sulle questioni concernenti il patrimonio;	
	- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie	
	nonché sullo scioglimento dell'associazione.	
	Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo.	
	Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa	
	di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.	
	L'attività di formazione dell'ordine del giorno è posta sotto	
	la responsabilità del Presidente e deve obbligatoriamente	
	consentire la discussione su temi proposti dalla maggioranza	
	del Consiglio Direttivo.	
	Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene, su semplice richiesta, a scrutinio segreto.	
	Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono essere portate	
	a conoscenza degli associati con idonee forme di pubblicità,	
	tra cui l'affissione nella bacheca della sede sociale o altri	
	mezzi elettronici/telefonici.	
	Art. 9 Presidenza dell'Assemblea	
	La presidenza di ciascuna assemblea è attribuita al Presiden-	

te del Consiglio Direttivo od, in mancanza, da un suo delegato o dal socio presente che risulti il più anziano per appartenenza alla associazione.

Il Presidente verifica in ordine alla regolarità della costituzione dell'assemblea compreso l'ordine del giorno, dispone in ordine alla gestione e conclusione dei lavori assembleari.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tanti membri quanti determinati dall'assemblea in sede di nomina o con successiva Assemblea dei soci e dura in carica per il massimo di 4 (quattro) anni.

IL Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente, vice-Presidente , segretario e Tesoriere, con cariche cumulabili.

IL Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione , tra i quali in particolare, a soli fini esemplificativi:

- gestire l'intera procedura di ammissione dei soci, come sopra specificato;

- nominare e revocare i membri di comitati scientifici, culturali e simili se istituiti;

- realizzare le linee programmatiche deliberate dall'assemblea;

- deliberare sui finanziamenti per la esecuzione della attività e dei compiti di cui all'art. 4;

	- disciplinare le funzioni e le procedure operative della	
	struttura associativa;	
	- provvedere all'inquadramento giuridico ed economico del	
	personale;	
	- eseguire le deliberazioni dell'assemblea.	
	L'Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convoca-	
	zione, almeno ogni bimestre e comunque ogni qualvolta il le-	
	gale rappresentante lo ritenga necessario o quando lo richie-	
	dono almeno un quarto dei componenti.	
	Le riunioni potranno tenersi anche a distanza con strumenti	
	telematici idonei a garantire la contestualità della presenza	
	e degli interventi (video/tele conferenza o simili).	
	L'Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei membri.	
	L'Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta degli	
	aventi diritto al voto.	
	Le dimissioni del componente l'Consiglio Direttivo ha imme-	
	diata efficacia salvo che non rivesta la carica di legale	
	rappresentante, nel qual caso esso resta in carica per lo	
	svolgimento degli affari correnti fino alla sua sostituzione	
	che dovrà avvenire con la prima assemblea utile.	
	L'Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri, in-	
	cluso il potere di rappresentanza, determinando limiti e con-	
	dizioni per il loro esercizio, ad alcuni dei propri membri.	
	L'Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali per	

il compimento di singoli atti o categorie di atti.

La durata dei membri dell'organo Amministrativo è di 4 (quattro) anni o fino revoca/dimissioni.

non vi sono limitazioni alla rieligibilità.

Art. 12 Rappresentanza Legale

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione.

Ad esso è conferita:

- la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

La rappresentanza legale spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo nell'ambito della delega agli stessi conferita.

Il legale rappresentante inoltre:

- sovrintende l'attività amministrativa e dirige gli uffici;

- cura il disbrigo degli affari ordinari;

- provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- decide ed ordina le spese nell'ambito dei singoli stanziamenti di bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;

La durata del mandato è di quattro anni, fatta salva la revoca o dimissioni.

Art. 13 il Segretario

	Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra	
	i suoi membri.	
	Dura in carica fino a revoca o dimissioni.	
	Il Segretario, se nominato, cura i rapporti tra l'Associazione ed i terzi, nonchè con le Istituzioni e/o Organismi di diritto privato o pubblico, con scopi analoghi e sempre per il	
	raggiungimento delle finalità di cui sopra.	
	Art. 14 - Revisore dei conti	
	Qualora la legge lo richiede o l'Assemblea deliberi volontariamente al riguardo, La Gestione della Associazione potrà	
	essere controllata da un Revisore dei conti.	
	In tal caso, Il revisore contabile è annualmente eletto dalla	
	Assemblea e può essere confermato dalla Assemblea anche	
	per i successivi anni.	
	Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di	
	proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento ad atti di	
	ispezione e controllo.	
	Art. 15 Finanze e patrimonio	
	L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.	
	Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite:	
	- da contributi annui ordinari, posti a carico dei soci	

ordinari;

- da quote di benemeriti e sostenitori;

- da eventuali contributi straordinari richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccezionali quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari dei soci;

- eventualmente, da contributi dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere, ove ve ne siano i presupposti;

- eventualmente, da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, ove ve ne siano i presupposti;

- da liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di soci;

- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, comunque sempre connessi con le finalità dell'associazione;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Beneficia altresì dei proventi ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo

	di gestione a favore delle attività istituzionali statutaria-	
	mente previste.	
	L'associazione ha infine l'obbligo di devoluzione del patri-	
	monio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzio-	
	ne, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.	
	I rendiconti annuali devono essere approvati dall'assemblea e	
	devono essere portati a conoscenza dei soci mediante affis-	
	sione in bacheca presso la sede sociale.	
	Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'as-	
	sociazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.	
	L'associazione dovrà conservare per almeno tre anni la docu-	
	mentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa	
	alle eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato,	
	delle Regioni o di Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea	
	o di organismi internazionali di cui è stata beneficiaria,	
	delle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzio-	
	nati nonché da erogazioni liberali degli associati e dei ter-	
	zi, quest'ultime se finalizzate alle detrazioni di imposta ed	
	alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 leg-	
	ge 383/00.	
	Art.16 Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Art. 17 Scioglimento	
	L'associazione si scioglie per volontà dei soci.	

In caso di scioglimento della associazione l'organo di liquidazione sarà nominato dall'assemblea.

L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguono le stesse finalità di utilità sociale.

Si ribadisce l'indivisibilità degli eventuali proventi tra gli associati, l'obbligo di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali con finalità affini nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

Art. 18 Regolamento e Rinvio

Il regolamento, da approvarsi da parte della assemblea ordinaria, detterà norme specifiche per l'attuazione del presente statuto, particolarmente in ordine al settore amministrativo ed al funzionamento della associazione. Tali norme saranno vincolanti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dall'eventuale regolamento, varranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto di cui ho dato chiara lettura, alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

Scritto con mezzi elettronici ed in minima parte a mano il tutto da me Notaio e da persona di mia fiducia in questi sei fogli, occupa facciate ventitrè e parte sin qui della venti-

quattresima e viene sottoscritto nei modi di legge alle ore

venti e minuti quindici circa.

F.To: Pucci Giovanni

F.To: Mantelli Ermanno

F.To: Mantelli Teresa

F.To: Pozzo Anna Maria

F.To: Michele Di Domenico Notaio - Impronta Del Sigillo